

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Prima Sezione Civile

Il Collegio, composto da:

dott. Massimo Lento - Presidente
dott.ssa Anna Rombolà - Giudice
dott.ssa Assunta Gioia - giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 maggio 2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 5181-1 R.G. dell'anno 2016, vertente

TRA

DEBITORI

ricorrenti

E

BANCA SPA

resistente

Oggetto: istanza correzione materiale

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 24 maggio 2017.

PREMESSO IN FATTO:

- che con istanza di correzione materiale ex art. 287 c.p.c. depositata il 23.03.2017 e ritualmente notificata in uno con il decreto di fissazione di udienza del 27.03.2017, l'avv. OMISSIS rappresentava che all'esito del procedimento collegiale OMISSIS/2016 definito con ordinanza depositata il 6.03.2017, il Collegio rigettava il reclamo ex art. 669 terdecies proposto dai propri assistiti, condannandoli al pagamento delle spese di lite;

chiedeva, quindi, la correzione dell'emessa ordinanza limitatamente al capo relativo alla statuizione sulle spese del procedimento cautelare, nel senso di rinviare la pronuncia sulle spese al giudice investito della trattazione dell'instaurata causa di merito;

- che con note all'istanza di correzione di errore materiale, Banca S.p.A. evidenziava la dubbia applicabilità alla fattispecie in questione dello strumento di cui all'art. 287 c.p.c.;

si rimetteva, ad ogni modo, alle determinazioni del Tribunale;

- che, all'udienza del 24 maggio 2017, il Collegio riservava la decisione.

RITENUTO IN DIRITTO:

Ordinanza, Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Gioia Assunta del 13 luglio 2017

che, sebbene l'art. 669 septies c.p.c. preveda che il Giudice provveda sulle spese del procedimento cautelare solo se — diversamente dal caso di specie - l'ordinanza è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, lo strumento utilizzato non è applicabile al caso specie in quanto la correzione dell'errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile avverso sentenze e ordinanze viziate unicamente da omissioni o errori materiali o di calcolo;

che la natura della decisione comporta la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda;
- compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Cosenza il 5 luglio 2017

Si comunichi.

**Il Presidente
Dott. Massimo Lento**

**Il Giudice Est.
Assunta Gioia**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*